



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TREVISO  
III Sezione Civile

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dr. Deli LUCA,  
nella causa \_\_\_\_\_ promossa  
da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in  
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Franco Fabiani \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliati presso lo  
studio dell' \_\_\_\_\_ come da  
mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA \_\_\_\_\_ in persona del  
suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall' Avv. \_\_\_\_\_ (cf.  
\_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore  
nominato in \_\_\_\_\_ giusta procura a margine della  
comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE :come da separato foglio di precisazione delle conclusioni  
dimesso all'udienza del 28-04-2015: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis  
reiectis, in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e  
dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi  
passivi, con esclusione di qualsiasi periodicità di addebito, nonché della  
applicazione di interessi a saggio legale oltre che l'applicazione di spese fisse di  
chiusura periodica del conto corrente e commissioni di massimo scoperto,  
condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di €  
93.154,21 come da esperita istruttoria (si veda pag. 11 della ctu effettuata dal Dott.  
\_\_\_\_\_ oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di  
spese, diritti ed onorari, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi  
incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre  
rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in  
via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di  
avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Con condanna della  
convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto  
provvisoriamente anticipato. “*

PER PARTE CONVENUTA: come in comparsa di costituzione e risposta depositata  
il 28.6.2011: *“in via preliminare 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.*



164 c.p.c. in relazione all'articolo 163 n. 3 e 4 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento 2) accettare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di interesse ad agire della società in ordine alla domanda di condanna di Cassa di Risparmio del Veneto alla restituzione delle somme percepite a titolo di interesse ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e di chiusura periodica del conto. 3) In ogni caso dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2948, n.4 cc. o comunque l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissione di massimo scoperto e chiusura periodica del conto della società.

rispettivamente fino al 23/3/2011 o quantomeno fino al 23/3/2001 e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti narrativa, la correttezza del saldo del conto corrente e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte. In via subordinata dichiarare la legittimità dell'addebito di interessi ultralegali e di commissione di massimo scoperto nonché la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione dalla  
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione la società citava in giudizio Cassa di Risparmio del Veneto affinché venisse accertata l'illegittimità delle operazioni bancarie effettuate da quest'ultima sul conto corrente : (accesso il 27.8.1984 ed estinto il 4.7.2006), nella specie per applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto; e per sentirla condannare al pagamento della somma di € 248.186,27 oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

La banca convenuta si costituiva ritualmente in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda attorea con riferimento al combinato disposto dell'art. 163 comma terzo n.3) e n. 4) e dell'art. 164 c.p.c , la carenza di interesse ad agire dell'attrice, la prescrizione del diritto alla ripetizione a norma dell'art. 2948 comma 4 c.c. o comunque la prescrizione decennale ordinaria decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione; nel merito eccepiva la sussistenza di idonea pattuizione dei tassi di interesse e delle c.m.s., nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata o quantomeno a far data dal 1.7.2000 (dall'entrata in vigore della delibera CICR), ed in subordine la legittimità della capitalizzazione semestrale e/o annuale.

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dr. ed introitata per la decisione all'udienza del 28-04-2015 sulle conclusioni sopra trascritte.



La domanda attorea, come modificata nelle conclusioni sopra rassegnate, è fondata e merita accoglimento.

Parte convenuta deduce la mancata indicazione delle specifiche operazioni contabili ritenute illegittime, eccependo pertanto la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc per carenza di determinatezza delle domande attoree di accertamento e di ripetizione. Tale nullità sussiste quando la genericità delle allegazioni sia tale da impedire o pregiudicare la difesa del convenuto.

In questa prospettiva non si condivide quel rigoroso orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che richiede, pena la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, la specifica indicazione delle singole rimesse di cui si invoca la restituzione.

Invero le domande attoree svolte nel caso di specie hanno consentito alla Banca convenuta di comprendere quale fosse il titolo sul quale la domanda si fonda (il rapporto di conto corrente) e le forme di tutela richieste al giudice (l'accertamento delle operazioni contabili illegittime e la domanda di ripetizione degli indebiti); inoltre sono stati puntualmente indicati i profili di illegittimità delle operazioni contabili contestate (ovvero le commissioni massimo scoperto, gli interessi ultralegali, l'anatocismo e le spese fisse di chiusura trimestrale del conto).

L'eccezione va dunque rigettata.

Infine per quanto riguarda la contestazione della banca in merito alla mancata indicazione da parte dell'attore dei singoli versamenti/accrediti (pagamenti) di cui si chiede la ripetizione e per la mancata indicazione dell'assenza di causa di dette operazioni, quali presupposti della domanda di ripetizione, si rileva che il correntista ha allegato, in modo sufficiente ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'esistenza di annotazioni illegittime della banca a vario titolo (anatocismo, spese di chiusura trimestrale, cms, ed interessi ultralegali) e la chiusura del conto (in data 20.10.2006). In ragione della riconosciuta unitarietà del rapporto di conto corrente bancario, il pagamento di cui il cliente invochi la restituzione si presume essere quello di chiusura del conto, ovviamente nella misura che risulterà all'esito delle operazioni contabili di rideterminazione del saldo di diritto.

Parimenti infondato risulta il richiamo di parte convenuta alla norma di cui all'art. 2034 c.c., in base al quale le somme illegittimamente versate a vario titolo (per interessi anatocistici, cms, spese e interessi ultralegali) dovrebbero essere considerate quali adempimento di un'obbligazione naturale e quindi irripetibili.

L'eccezione non trova fondamento giuridico mancando i due presupposti richiesti dall'ordinamento per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2034: la spontaneità del pagamento, e la convinzione di adempiere un dovere morale o sociale.

Infatti l'attore, nella convinzione che si trattasse di pagamenti giuridicamente dovuti, ha meramente adempiuto ad un obbligo contrattuale che riteneva legittimo.

Mentre non riveste alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attore nel corso del rapporto contrattuale, né la mera approvazione per iscritto del saldo finale (doc. 24 parte convenuta); il correntista ha sempre la possibilità, salve le eventuali prescrizioni, di contestare il saldo finale dell'estratto



conto, ovvero nel momento in cui i rapporti di dare e avere tra le parti definitivamente vengono stabiliti.

Ancora, parte convenuta eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a norma dell'art. 2948 comma 4 c.c. o , in ogni caso, la prescrizione decennale ordinaria; secondo i conteggi della banca risulterebbero in tal modo prescritte tutte le somme versate, rispettivamente, fino al 23.10.2006 o fino al 23.03.2011.

La banca fa infatti decorrere la prescrizione dalla data di notifica dell'atto di citazione (23.03.2011).

A parere dello scrivente, confortato dalla giurisprudenza prevalente , la decorrenza decennale decorre dalla chiusura del conto (nel caso di specie dal 20.10.2006) in virtù della -richiamata- natura unitaria del rapporto di conto corrente bancario; dunque solo con la chiusura del conto si realizza il saldo finale, che stabilisce in maniera definitiva il reciproco rapporto di dare e avere tra le parti ( v. Cass. Civ. SS.UU. Sent. n. 24418 del 2 dicembre 2010).

Nel caso di specie l'attore ha promosso l'azione di ripetizione dopo meno di cinque anni dalla chiusura del conto oggetto di lite, non incorrendo quindi nell'eccepita prescrizione decennale.

La banca ha ulteriormente svolto eccezione di prescrizione in relazione alle singole rimesse solutorie che dovessero risultare dall'istruttoria.

In risposta al quesito del giudice il consulente ha anzitutto indagato la natura dei pagamenti effettuati dal correntista ai fini della prescrizione; egli ha tuttavia concluso che, sulla base della documentazione dimessa dalle parti, *“considerate le gravi carenze nella documentazione agli atti non si è potuto procedere ad un'analisi dell'impatto della prescrizione, e cioè degli indebiti la cui azione di ripetizione risulti prescritta. Per il periodo interessato da prescrizione (anteriore al 01.12.2000) così come anche più in generale per l'intero periodo analizzato nell'ambito della presente relazione di consulenza tecnica, risultano infatti mancanti tutti gli estratti conto mensili, per cui non è possibile individuare eventuali pagamenti da considerarsi solutori”* ( cfr. pag. 10 perizia del Ctu ).

Orbene era sulla banca convenuta, che incombeva l'onere di provare la natura solutoria dei versamenti effettuati dal correntista,: essa tuttavia non ha dimesso alcun documento idoneo a provare la propria eccezione in sede di istruttoria.

La società correntista deduce l'illegittimità, per violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi passivi operata dalla banca convenuta nel corso del rapporto di conto corrente.

Contrariamente la banca sostiene la legittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici *ab origine*, in particolare per l'esistenza di un uso normativo pregresso; o perlomeno la sua legittimità a decorrere dall'entrata in vigore della delibera CICR



(dall' 1.7.2000), avendo provveduto ad adeguarsi alla suddetta delibera mediante pubblicazione della modifica delle condizioni in Gazzetta Ufficiale (in data 26.5.2000 doc. 10 parte convenuta) ed avendo da tale data applicato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in condizione di reciprocità.

L'applicazione della prassi di capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c..

Sul punto è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione abbia definitivamente affermato, con le sentenze del 1999 (n. 3096 della sez.III, n.2374 e n. 12507 della sez. I), la nullità di dette clausole ed escluso l'esistenza di una consuetudine, quale fonte di diritto, alla base della capitalizzazione degli interessi.

La capitalizzazione degli interessi costituiva pertanto un mero uso negoziale.

Per quanto concerne l'adeguamento unilaterale alla delibera CICR, lo scrivente giudice ritiene di aderire al recente orientamento secondo il quale la delibera, in relazione ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, deve essere disapplicata, perché emessa in attuazione della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 25 D.lgs. 342/1999, che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 425 del 17.10.2000).

Per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma primaria è venuto meno il fondamento della norma secondaria (l'art. 7 delibera CICR). Tale rilievo assorbe ogni ulteriore argomentazione in merito alla natura peggiorativa o meno della modificazione delle condizioni contrattuali con passaggio da una capitalizzazione degli interessi asimmetrica a una capitalizzazione con pari periodicità.

Alla luce della declaratoria di incostituzionalità è sempre necessaria una specifica pattuizione scritta per poter applicare una capitalizzazione periodica, trimestrale, semestrale o annuale degli interessi in contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR.

Nel caso di specie tuttavia manca tale approvazione. Anzi la banca, come evidenziato dal Ctu, non ha nemmeno provveduto a dare comunicazione scritta al correntista (tale comunicazione era ritenuta una sufficiente condizione, per una parte della giurisprudenza, per poter ritenere legittima l'applicazione della capitalizzazione periodica in modifica alle precedenti condizioni contrattuali in virtù dell'art 7 della delibera CICR).

Per tali ragioni gli interessi a debito del correntista devono essere ricalcolati senza operare capitalizzazione alcuna dall'inizio del rapporto contrattuale fino alla chiusura del conto.

In assenza di una pattuizione contrattuale tra le parti per il periodo dal 1984 fino al 3° semestre del 1996 i tassi di interesse applicati dalla banca sono stati correttamente sostituiti dai tassi di interesse nella misura legale (si rinvia per *relationem* alla relazione tecnica d'ufficio per i criteri di calcolo nel suddetto periodo); viceversa per il periodo successivo, alla luce delle pattuizioni scritte tra le parti ( doc. 14 a 23 fasc. convenuta), sono stati applicati i tassi contrattualmente previsti.

Analogo ragionamento è stato adottato in tema di spese di chiusura trimestrale e di cms: a causa dell'assenza di una valida pattuizione tra le parti le prime sono state



completamente escluse per l'intero rapporto contrattuale mentre le cms sono state escluse solamente per il periodo precedente al 4° trimestre del 1996.

Secondo parte convenuta la Consulenza Tecnica espletata sarebbe inattendibile a causa della carenza documentale degli atti depositati da parte attrice a supporto della domanda di ripetizione; in particolare viene criticata l'assenza degli estratti conto mensili e parimenti viene criticato l'impiego del metodo sintetico nel calcolo peritale.

Nel riepilogo ( p.5 perizia) il consulente ha precisato i metodi di conteggio utilizzati: *“per la prima parte del periodo oggetto di analisi un'elaborazione utilizzando una metodologia di tipo sintetico mentre per la seconda parte una metodologia di tipo analitico”* ( primo periodo: 1984-1990 e secondo periodo 1990 al 2005).

Tali metodologie sono state correttamente adottate in ragione della documentazione presente negli atti di causa ( si rinvia a quanto già spiegato in tema di prescrizione).

Anche le doglianze relative al calcolo sintetico devono essere disattese: i prospetti presenti in atti ( predisposti e comunicati dalla banca al correntista) provano in maniera sufficiente gli effettivi addebiti di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese ( si v. p.13 perizia) .

La richiesta di supplemento di ctu di parte convenuta, già implicitamente disattesa, con la quale si chiedeva di rivalutare l'impatto della prescrizione utilizzando il criterio alternativo della valute e considerando quali pagamenti le riduzioni del saldo negativo evidenziate negli scalari stessi, non può essere accolta: la stessa banca, nella replica alla comparsa conclusionale, evidenzia come lo stesso criterio da lei proposto *“non consentirebbe di giungere ad un'analisi puntuale dell'impatto della prescrizione”* come avverrebbe in presenza degli estratti conto mensili, che tuttavia in atti sono assenti (p. 2 replica della banca convenuta).

L'elaborato peritale, le cui risultanze sono state condivise *in toto* da parte attrice che ha modificato le proprie conclusioni adottando il conteggio finale del ctu, viene ritenuto dallo scrivente logico e completo e pertanto viene posto alla base della presente decisione.

Il saldo corretto del conto corrente facendo proprie le conclusioni della consulenza contabile alle quali si rinvia per *relationem*, alla data del 31.12.2005 (chiusura del conto) ammonta ad euro + 93.154,21 a favore del correntista attore; e per l'effetto la domanda di ripetizione di parte attrice va accolta con conseguente condanna della banca a pagare la somma euro 93.154,21 in favore dell'attore.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e le spese di ctu seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.



Il Giudice Unico, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando:

- condanna Cassa di Risparmio del Veneto a pagare in favore di  
la somma di euro 93.154,21, oltre interessi legali  
calcolati dalla domanda ( 23.03.2011) al saldo effettivo;
- condanna Cassa di Risparmio del Veneto alla rifusione delle spese di lite in favore  
di ] , di cui si autorizza la distrazione in  
favore del difensore antistatario, avv. Franco Fabiani, e che si liquidano come  
segue:

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 7.795,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )	€ 1.169,25
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 550,00
TOTALE	€ 9.514,25

oltre Iva e Cpa come per legge

- pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata a carico di  
parte convenuta

Così deciso in Treviso, 11/11/2015

Il giudice

Dr. Deli LUCA

